 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b>	<b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 1 di 6</b>
---	---	--

### ***Finalità e oggetto***

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative, contrattuali, definisce e disciplina con la presente Istruzione Operativa le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o fatti corruttivi da parte del personale dipendente, nel seguito indicato come segnalante, ai sensi e per effetto dell'art. 54bis del D. Lgs. 30-03-2001 n. 165, come modificato dalla legge n 176 del 2017.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema tutela i segnalanti per tutto il corso del procedimento garantendo l'anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti degli stessi.

### ***Istituzione del sistema informatico di segnalazione.***

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema provvederà ad attivare sul sito intranet aziendale un sistema informatico di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi al fine di indirizzare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica: [responsabile.corruzione@asst-crema.it](mailto:responsabile.corruzione@asst-crema.it) volto a ricevere le segnalazioni di illeciti o di fatti corruttivi. Il suddetto indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o da un suo delegato, appositamente individuato.



### ***Soggetti e oggetto della segnalazione: chi segnala cosa e a chi***

**I soggetti** che possono segnalare illeciti sono:

- i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite: si intendono quindi tutti i dipendenti della ASST di Crema, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato.
- i collaboratori o consulenti dell'Ente, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione, di somministrazione;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

**L'oggetto** della segnalazione è ampio e comprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale di un interesse pubblico. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b>	<b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 2 di 6</b>
---	---	--

relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

**Il soggetto destinatario** della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito RPCT); in alternativa, il whistleblower può inviare la segnalazione all'ANAC o inoltrare una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Il segnalante è tutelato anche nel caso in cui si rivolga all'ANAC e all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere inviate utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul proprio portale ( <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F> ).

### ***Modalità di segnalazione***


Per agevolare l'utilizzo di questo strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, l'ASST di Crema mette a disposizione differenti modalità di invio delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate utilizzando apposito modulo pubblicato sulla rete Intranet nella sezione *Sistema Documentale dell'area Sistema Qualità Aziendale*, quale allegato della PG04 "Procedura generale sulla gestione del rischio" e sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione" (allegato 1 *MGO4-01Modulo per la segnalazione del rischio corruzione – segnalazione di condotte illecite*).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al RPCT di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi il più possibile circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante – e non riferiti da altri – e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

La segnalazione può essere presentata al RPCT tramite i seguenti canali:

- a) mediante invio del modulo compilato, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento del segnalante, siglato con firma autografa: all'indirizzo di posta elettronica [responsabile.corruzione@asst-crema.it](mailto:responsabile.corruzione@asst-crema.it) accessibile unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o a un suo delegato, appositamente individuato;

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b>	<b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 3 di 6</b>
---	---	--

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, avendo cura di indirizzare la comunicazione al solo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Per usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglato con firma autografa;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all' esterno la dicitura "riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza". Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale della Azienda tramite scansione e registrazione solo dell' involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza sia direttamente coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione quest'ultima dovrà essere indirizzata all'ANAC.

La segnalazione potrà essere presentata anche con struttura diversa da quella prevista nel modello allegato, purché contenente gli stessi elementi essenziali.

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, e il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge e specificati nella sezione *Procedimento e accertamento delle segnalazioni*.


L'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza terrà comunque in considerazione anche segnalazioni e denunce anonime qualora la descrizione dei fatti sia circostanziata e particolareggiata ovvero i fatti siano tali da far emergere situazioni e relazioni ben determinate.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed il personale che ricevono o che vengono a conoscenza delle segnalazioni o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza.

La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

La tutela della riservatezza del segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Pertanto, nel caso di trasmissione a soggetti interni deve essere inoltrato il solo contenuto, eliminando tutti i contenuti dai quali si possa risalire all'identità del segnalante, mentre in caso di trasmissione all'autorità Giudiziaria, alla Corte dei

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b>	<b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 4 di 6</b>
---	---	--

Conti, all'ANAC o al DFP la trasmissione deve avvenire evidenziando che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto tutelato ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

### ***Segnalazioni di discriminazioni***

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Le presunte misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere, ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

### ***Procedimento e accertamento delle segnalazioni***


Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste, da concludersi entro 15 giorni. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, da concludersi entro sessanta giorni.

Il RPCT ai fini della istruttoria di cui sopra potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPCT provvederà a:

- comunicare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata e/o al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, secondo competenza, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b>	<b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 5 di 6</b>
---	---	--

Il dirigente responsabile dell'azione disciplinare informerà il RPCT dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT.

- informare il Direttore Generale per eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni si rendano necessarie a tutela dell'Azienda.

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Il segnalante, entro 90 giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte del RPCT.

### ***Tutela del segnalante***



L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono. Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Amministrazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del c.p.p. o, comunque, fino a quando l'imputato non ne può avere conoscenza, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità è fonte di responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio.

 <p>Ospedale Maggiore</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Crema</p> <p>Sistema Socio Sanitario</p>	<p><b>ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)</b></p>	<p><b>IOG04-03 Rev. 02 21/12/2021 Pag. 6 di 6</b></p>
--	--	---

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata o la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

Non è infine dovuta alcuna tutela nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi ed i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal Massimario di scarto in vigore.